

Emergenza Covid e riapertura CRR

Riscontrando la Vostra mail, si premette che "le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, hanno natura di centri di stoccaggio", consistenti nel deposito preliminare, per esse i gestori devono adempiere a quanto previsto dalla legge 132/2018, ed effettuare la valutazione di rischi elaborando il documento di cui all'art. 17 del d.lgs 81/2008.

Al datore di lavoro, gestore dell'impianto, è fatto obbligo di provvedere all'informazione e ad una adeguata formazione e addestramento dei lavoratori come previsto agli artt. 36 e 37 del d.lgs 81/2008, per inciso è opportuno ricordare gli artt. da 266 a 286 del d.lgs 81/2008 riguardanti tutte le "attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici (All. XVIV) se rilevati e valutati.

Ciò premesso, è evidente che il rischio biologico da coronavirus, Covid-19, alle evidenze scientifiche del momento, pur non rappresentando un rischio specifico o professionale, non può essere ignorato dal datore di lavoro. In quanto rischio pandemico può insinuarsi nella propria organizzazione, pertanto è fatto obbligo al datore di lavoro di assumere tutte le precauzioni applicando le misure di prevenzione dettate con la "legislazione dell'emergenza coronavirus" dalle autorità sanitarie pubbliche.

In merito alla tutela riconosciuta ai soggetti non lavoratori (visitatori) che si trovano legittimamente all'interno dell'ambiente di lavoro la cui presenza non abbia "carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità", si ritiene che la stessa tutela antinfortunistica vada applicata agli stessi come soggetti equiparati, come recita l'art. 3, comma 4, del d.lgs 81/2008. Infatti la giurisprudenza da tempo ha consolidato il principio che la tutela prevenzionistica negli ambienti di lavoro sia estesa a terzi estranei al ciclo produttivo, purché frequentino l'azienda o sito produttivo per motivi leciti, e non vi siano introdotti illecitamente.

Per quanto riguarda la gestione dei centri di raccolta o isole ecologiche, fermo restando le eventuali clausole di concessione o di appalto del servizio, trovandosi in presenza di luogo di lavoro ai sensi dell'art. 62 del d.lgs 81/2008 che impone il rispetto delle norme contenute nel Titolo II dello stesso decreto, la società che gestisce il servizio ha l'obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, quindi la valutazione dei rischi, anche in relazione agli ingressi di terzi, la predisposizione dei percorsi di accesso, la eventuale articolazione degli orari e dei limiti di accesso, l'introduzione di prescrizioni e divieti, l'utilizzo di materiali e attrezzature e la dotazione dei DPI conformi alle disposizioni vigenti. Infine può adottare tutte le misure che si rendono necessarie per la tutela della salute e sicurezza di tutti, fermo restando l'obbligo di segnalazione, sino ad attuare il provvedimento di chiusura o interdizione dei luoghi di lavoro.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi